

Valida la notifica tramite consegna manuale all'agente della riscossione

Quanto affermato dalla circolare del 1996 sembra confermato dalla Cassazione, ma smentito da certa giurisprudenza di merito

/ Alice BOANO

La recente rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla notifica dei ricorsi introduttivi e degli atti di [appello](#) mediante **posta privata** ha fornito nuovi spunti di riflessione sulle modalità di notifica alternative rispetto a quella mediante invio con Poste italiane spa.

Il comma 3 dell'[art. 16](#) del DLgs 546/92, a cui fa rinvio il comma 1 dell'[art. 20](#) del medesimo decreto, prevede che le notificazioni possono essere fatte anche direttamente o a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle Finanze e all'ente locale mediante **consegna dell'atto** all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

La norma potrebbe, quindi, essere interpretata in maniera estensiva, ammettendo che la parte privata possa notificare mediante consegna diretta al **concessionario** del servizio di riscossione, all'impiegato incaricato di ricevere gli atti.

Sul punto, la C.M. del 23 aprile 1996 n. [98](#) aveva aperto uno spiraglio a tale possibilità, prevedendo **espressamente** che "Le notificazioni all'Ufficio del Ministero delle finanze, all'ente locale o al concessionario del servizio di riscossione possono essere effettuate mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia".

Alcuna giurisprudenza, interpretando rigorosamente, e forse un tantino eccessivamente, il richiamato art. 16 si è espressa in senso diverso, giungendo a dichiarare l'**inammissibilità del ricorso** notificato con tali modali-

tà (anche poco dopo l'emanazione della circolare, C.T. Prov. Bergamo 25 ottobre 1997 n. [197/8/97](#)).

Questa rigida interpretazione si porrebbe, però, in contrasto con la mancanza di una norma che prevede espressamente l'inammissibilità. L'inesistenza porta, oltretutto, ad escludere la possibilità di applicare la **sanatoria** prevista dal principio del raggiungimento dello scopo di cui all'[art. 156](#) comma 3 del c.p.c.

Inammissibilità non espressamente prevista

Recentemente, la Cassazione ha mostrato segnali di apertura con la pronuncia n. [2905](#) del 3 febbraio 2017, per mezzo della quale è stata ritenuta **valida** la notificazione del [ricorso](#) introduttivo effettuata con consegna, presso la sede del concessionario, ad impiegato addetto, "che ne rilascia ricevuta sulla copia", trovando applicazione il principio secondo cui siffatta notifica va ritenuta inesistente solo qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell'ente destinatario (circostanza che nel caso di specie non era stata neppure dedotta) non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altro documento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna dell'atto.

Naturalmente, alcun rischio si verifica, aderendo al condivisibile orientamento della sentenza n. 2905 (ammissibilità della consegna diretta all'ex Equitalia), se il contribuente è in possesso della **ricevuta di deposito** (documento equipollente, come sancisce l'[art. 22](#) del DLgs. 546/92 ai fini della costituzione in giudizio).